

Alla Regione Liguria
Dipartimento Salute e servizi sociali
Settore Politiche sociali, Terzo settore,
Immigrazione e pari opportunità
protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.
Commissione politiche sociali della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it
alessandro.cappuccio@mail.regione.molise.it

Al Dipartimento della protezione civile
Servizio volontariato
volontariato@protezionecivile.it

Oggetto: Richiesta parere in ordine alla disciplina delle articolazioni territoriali e dei gruppi comunali e intercomunali operanti in attività di protezione civile. Riscontro.

Si riscontra con la presente la nota prot. 339603 del 20/10/2020, pari oggetto, con cui codesto Ufficio ha richiesto di esprimersi con riferimento rispettivamente:

- a) alla iscrivibilità nel RUNTS delle “articolazioni territoriali autonome aderenti a organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale aventi carattere regionale”;
- b) alla configurabilità quali organizzazioni di volontariato degli organismi provinciali di coordinamento della protezione civile a carattere intercomunale, nel caso in cui gli stessi associno in misura prevalente i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, eccedendo quindi la percentuale massima del 50% delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 32 del Codice del Terzo settore.

Quanto alla prima questione, il riferimento è agli enti di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 11 e all’articolo 6, comma 9 della l.r. Liguria n. 42/2012 (T.U. regionale delle norme sul Terzo settore), per i quali le disposizioni in parola consentivano, in caso di iscrizione dei soggetti associativi cui gli stessi aderivano, una sorta di “iscrizione automatica” ai registri regionali conseguita contestualmente all’iscrizione dell’ente “principale”, a condizione che tali articolazioni autonome avessero rispettivamente i requisiti di cui alla l. 266/1991 e 383/2000, ovvero delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

In proposito, la Regione chiede se tale “*particolare categoria di soggetti sarà o meno interessata alle operazioni di trasmigrazione*” di cui all’articolo 54 del d.lgs. 117/2017 e “*se gli stessi soggetti siano parificati alle ODV e alle APS attualmente iscritte nei registri regionali, per quanto riguarda la documentazione da trasmettere ai fini della trasmigrazione*”.

Si rileva che la legge regionale in questione ha previsto l’iscrizione di tali enti nei registri delle

ODV e delle APS a due condizioni: l'autonomia (ovvero la capacità di configurarsi come centro di imputazione di situazioni distinto rispetto all'ente associante - autonomia che si riassume nell'essere assegnataria di un Codice Fiscale proprio che individui l'ente in maniera univoca – e il possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme rispettivamente per le ODV e per le APS.

Considerata pertanto la sussistenza di tali presupposti, più che di una *“particolare categoria di soggetti”* da *“parificare alle ODV e alle APS”*, sembrerebbe trovarsi in presenza di ODV e di APS a tutti gli effetti, per le quali la normativa regionale ha semplicemente previsto modalità semplificate di iscrizione, in qualche modo assimilabili a quelle previste dall'art. 7 comma 3 della legge 383/2000 e in via attuativa dal d.m. 471/2001.

Pertanto, tali enti in qualità di soggetti legittimamente iscritti ai *“registri speciali delle ODV e delle APS”* della Regione Liguria ai sensi dell'art. 54 del Codice, dovranno senz'altro essere coinvolti nella trasmigrazione con le modalità di cui all'articolo 31 del d.m. 15 settembre 2020.

Quanto alla documentazione, l'ufficio che attualmente gestisce i registri esistenti renderà disponibile sulla piattaforma informativa la documentazione e le informazioni in proprio possesso secondo le modalità previste dal decreto ministeriale e dai relativi allegati tecnici; l'eventuale documentazione mancante sarà recuperata dall'ufficio regionale del RUNTS nel corso delle interlocuzioni con gli enti, ferma restando l'eventuale attività propedeutica che l'ufficio gestore intenda avviare a monte eventualmente attraverso gli enti affilianti per raccogliere anticipatamente la documentazione prevista o aggiornare / integrare le informazioni attualmente possedute.

Per quanto riguarda la seconda questione, il Codice all'art. 32, comma 4, riconosce la possibilità di applicare alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile la particolare disciplina adottata nell'ambito del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018). E' pertanto a quest'ultimo che occorre far riferimento per inquadrare la tematica in trattazione. Tale provvedimento prevede al capo V, ad es. disposizioni specifiche relativamente alla composizione delle reti associative (art. 33, comma 3) che derogano alla disciplina generale di cui all'articolo 41 commi 1 e 2 del Codice del terzo settore. Non si rinviene invece, nel Codice della protezione civile, con riferimento al vincolo di cui all'articolo 32, comma 2 del Codice del terzo settore, una analoga disposizione volta ad introdurre puntuali specifiche deroghe.

L'articolo 33, comma 1 del Codice della protezione civile distingue tra le forme organizzative in senso lato operanti nel settore della protezione civile, ferma restando la necessità dell'iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (art. 34), da un lato *“le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo”*, dall'altro *“le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile”*. Nel primo gruppo, quello degli Enti del Terzo settore, sono certamente *“compresi i gruppi comunali di protezione civile”* (art. 32, comma 3 Codice della Protezione civile), definiti *“enti del Terzo settore costituiti in forma specifica”* dall'art. 35, comma 1 che ne reca anche la relativa disciplina, specificando che la stessa ricomprende anche i gruppi aventi analoghe caratteristiche ma ambito di operatività intercomunale o provinciale. Quanto a quelli del secondo gruppo, infine, l'art. 36 comma 2 prevede che gli stessi possano *“essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ..., secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53”*. Tale provvedimento (D.M. 15 settembre 2020) adottato previo parere del Dipartimento della protezione civile, all'articolo 11 (Iscrizione degli enti della protezione civile) fatte salve le specificità in materia di reti associative di protezione civile e

dettate le disposizioni per i gruppi comunali intercomunali e provinciali, chiarisce in combinato disposto con l'articolo 3 del medesimo D.M. che gli enti della protezione civile possono essere iscritti nella sezione "altri enti del Terzo settore" o "in alternativa in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione", legando quindi l'individuazione della sezione al possesso di tutti i requisiti specificamente previsti dalle norme di riferimento (tra le quali quindi quella di cui all'articolo 32, comma 2 del Codice).

Premesso quanto sopra, si formulano le ulteriori seguenti osservazioni:

1. tanto le disposizioni del Codice del Terzo settore quanto quelle del Codice della protezione civile, fatto salvo quanto già detto con riferimento alle reti associative, non richiedono ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile che l'ente sia costituito in una forma giuridica specifica o posseda una qualifica specifica (tra quelle possibili nell'ambito del Terzo settore). Da un lato il Codice del Terzo settore una volta elencate le attività di interesse generale demanda all'autonomia dell'ente l'individuazione dei propri assetti organizzativi e strutturali, che possono conformarsi ad una delle tipologie "tipizzate" oppure prescindere, configurandosi così quale "altro ente del Terzo settore"; nel caso degli enti di protezione civile – al di fuori delle situazioni già trattate – la specialità da salvaguardare risiede nella necessità di raccordo delle procedure di iscrizione al RUNTS con quelle di iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, il cui presupposto sono verifiche di requisiti tecnico-operativi funzionali alle esigenze e specificità del settore.
2. la previsione recata dalla legge – delega di un riordino delle forme organizzative degli enti del Terzo settore (art. 4, comma 1, lett. d) che ha condotto all'individuazione puntuale delle caratteristiche di alcuni enti a "forma specifica" disciplinati al titolo V (OdV, APS, Enti filantropici, Reti associative ecc.) si accompagna con l'istituzione di un Registro Unico suddiviso in sezioni in numero maggiore rispetto al preesistente tradizionale elenco dei registri di settore; tra le sezioni è prevista quella dedicata ai cd. "altri enti del terzo settore". Le disposizioni sull'ordinamento e la gestione del RUNTS rinvenibili nel decreto legislativo e nel successivo decreto ministeriale attuativo, tra cui quelle riguardanti la migrazione degli enti da una sezione all'altra consentono agli enti, nel rispetto delle disposizioni relative alle specificità delle varie tipologie, di rimanere all'interno del Registro. Diversi enti attualmente iscritti in uno degli attuali registri, in occasione del primo popolamento del RUNTS si troveranno nella necessità di optare per una qualifica diversa da quella attualmente posseduta: è il caso delle attuali ODV e APS che non si trovino nella condizione di rispettare le previsioni recate dagli articoli 32 comma 2 e 35 comma 3 del Codice; o degli enti iscritti ai registri ODV ma non costituiti in forma associativa.

In ragione di ciò, non si ritiene che gli organismi di coordinamento provinciale di cui al quesito che intendano mantenere la qualificazione di ODV possano derogare alla disposizione di cui all'articolo 32 comma 2; si osserva tuttavia che quanti per composizione non rientrano nella sezione delle ODV possano, fermo restando il possesso dei restanti requisiti, mantenere comunque la qualifica generica di "enti del terzo settore" una volta perfezionata l'iscrizione nella sezione del RUNTS ad essi riservata, quella di cui all'articolo 46, comma 1 lett. g).

Si rappresenta la necessità di chiarire al Coordinamento prov.le di Genova che non è possibile "mantenere l'iscrizione nell'attuale registro regionale del Terzo settore, sezione delle ODV" in quanto con l'operatività del RUNTS tale registro regionale verrà meno; inoltre, i requisiti, i criteri e le procedure di iscrizione al RUNTS nonché le modalità di gestione dello stesso devono essere applicati con criteri di omogeneità su tutto il territorio nazionale, in quanto afferiscono alla materia

dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale (cfr. *ex multis*, Corte Cost., sent. n.185/2018,).

Si rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".